



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale urgente n. 195 del 30 novembre 2016 Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 5919 al n. 5928)	3
Delibera Giunta regionale 28 novembre 2016 - n. X/5903 Approvazione del «Documento programmatico strategia di gestione della Rete Natura 2000 Regione Lombardia» e del «Prioritised Action Framework (PAF) for Natura 2000 for the Eu Multiannual Financing Period 2014-2020»	4
Delibera Giunta regionale 28 novembre 2016 - n. X/5906 Elenco dei rifiuti inerti dalle operazioni di costruzione e demolizione da assoggettare all'aliquota riportata all'art. 53 comma 3, lettera A) della l.r. n. 10 del 14 luglio 2003	334
Delibera Giunta regionale 30 novembre 2016 - n. X/5925 Accordo di programma finalizzato all'attuazione del progetto di sviluppo urbano sostenibile nel comune di Milano-Q.re Lorenteggio: approvazione del programma di mobilità delle famiglie e del protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali	336
Delibera Giunta regionale 30 novembre 2016 - n. X/5926 Accordo di programma finalizzato all'attuazione del progetto di sviluppo urbano sostenibile nel comune di Milano-Q.re Lorenteggio: approvazione del programma di mobilità delle famiglie e del protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali	338

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Reddito di autonomia e inclusione sociale

Circolare regionale 28 novembre 2016 - n. 19 Attuazione della dgr n. x/5631 del 26 settembre 2016 «Determinazioni In ordine all'acquisto di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati a favore delle persone disabili o delle loro famiglie»	340
Circolare regionale 30 novembre 2016 - n. 21 Indirizzi regionali agli ambiti territoriali in merito alle proposte di intervento per l'attuazione del sostegno per l'inclusione attiva (SIA) ai fini della presentazione di progetti sul PON «Inclusione» FSE 2014-2020. decreto n. 229 del 3 agosto 2016	341

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente struttura 18 novembre 2016 - n. 11846 Adeguamento del «Valore del soprassuolo» stabilito con d.g.r. 675/2005	345
Decreto dirigente struttura 18 novembre 2016 - n. 11847 Adeguamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di danni alle superfici boschive e ai terreni soggetti a vincolo idrogeologico (art. 61, comma 14, l.r. n. 31/2008)	345

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 29 novembre 2016 - n. 12521 Ammissione alla fase negoziale delle proposte di progetto preliminare presentate a valere sul bando «Sto@ 2020 - Successful Shops in Town-Centers through Traders, Owners & Arts Alliance» per la concessione di contributi per interventi di innovazione a sostegno e rilancio delle attività del commercio in aree urbane attraverso il recupero di spazi sfitti di cui al d.d.u.o. n. 6153 del 29 giugno 2016	348
Decreto dirigente struttura 2 dicembre 2016 - n. 12832 Bando linea «Intraprendo» - Asse Prioritario III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» Fondo istituito con d.g.r. n. 3960/2015, modificata dalla d.g.r. n. 5033/2016 - esito istruttoria di merito, assegnazione e concessione dell'intervento finanziario - 2° provvedimento	350

Serie Ordinaria n. 49 - Martedì 06 dicembre 2016

D.G. Agricoltura

D.d.s. 18 novembre 2016 - n. 11846**Adeguamento del «Valore del soprassuolo» stabilito con d.g.r. 675/2005**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e successive modifiche e integrazioni, che all'art. 43, comma 8, lettera b), stabilisce che la Giunta regionale definisca i criteri, le procedure ed i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa;

Richiamata la d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005 e sue successive modifiche ed integrazioni, concernente approvazione dei criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (art. 43, comma 8, l.r. 31/2008);

Considerato che la citata d.g.r. 675/2005 al paragrafo 9.3 «Adeguamento dei costi» dispone che il valore del soprassuolo, stabilito al fine di calcolare il valore degli interventi di compensazione a seguito di trasformazione del bosco, sia aggiornato ogni tre anni, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti, con provvedimento del competente dirigente della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, il quale, entro il 15 dicembre di ogni triennio, fissa il nuovo valore, da applicarsi dal 1° gennaio successivo;

Dato atto che con d.d.g. n. 16117 del 19 dicembre 2007, con d.d.g. n. 13143 del 15 dicembre 2010 e con d.d.s. n. 10975 del 26 novembre 2013 sono stati disposti rispettivamente il primo, il secondo e il terzo aggiornamento del valore del soprassuolo e che ora tale valore è fissato in euro 2,5867/mq;

Vista la variazione media nazionale dei prezzi al consumo nella tabella ISTAT «FOI(NT) 2.1- indici nazionali dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati» ricavata tramite il sito Internet dell'ISTAT, protocollo 9059 del 14 novembre 2016, da cui si evince una variazione dei prezzi al consumo (inflazione) relativo al periodo ottobre 2013 - ottobre 2016 pari a 0,0% e si ricava, per il medesimo periodo, il coefficiente di aggiornamento dei prezzi al consumo, pari a 1,00;

Ravvisata dal Dirigente della Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna la necessità di un nuovo aggiornamento del valore del soprassuolo;

Ritenuto di confermare il valore del soprassuolo in euro 2,5867/mq;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 5227 del 31 maggio 2016;

DECRETA

1. di fissare in euro 2,5867/mq il valore del soprassuolo ai fini del calcolo del costo di compensazione stabilito dalla d.g.r. VIII/675/2005 di approvazione dei criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (art. 43, comma 8, l.r. 31/2008), confermando pertanto il valore del triennio 2014-2016, da applicarsi alle richieste di autorizzazione alla trasformazione del bosco presentate dal 1° gennaio 2017;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet regionale.

Il dirigente
Vitaliano Peri**D.d.s. 18 novembre 2016 - n. 11847****Adeguamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di danni alle superfici boschive e ai terreni soggetti a vincolo idrogeologico (art. 61, comma 14, l.r. n. 31/2008)**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce:

- all'art. 61 le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni relative all'attuazione del titolo IV «Disposizioni sulle superfici e sull'economia forestali»;
- all'allegato B, ai sensi dell'art. 61, comma 8, le sanzioni amministrative pecuniarie per il danneggiamento di singole piante;
- all'articolo 61, comma 14, che la misura delle sanzioni amministrative sia aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti e che, a tal fine, la Giunta regionale fissi, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo;

Dato atto che:

- con d.g.r. 19 dicembre 2007, n. VIII/6206, successivamente integrata dalla d.g.r. 20 febbraio 2008, n. VIII/6633, è stato disposto il primo aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia d'uso delle superfici boschive, ai sensi della l.r. 27/2004, confluita nel sopra citato Testo unico e da questo abrogata;
- con d.g.r. 15 dicembre 2010 n. IX/984 è stato disposto il secondo aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia d'uso delle superfici boschive, ai sensi della l.r. 31/2008;

Visto che con d.g.r. 15 dicembre 2010 n. IX/984 è stato demandato alla competente Direzione Generale l'adozione dei futuri provvedimenti di adeguamento delle sanzioni amministrative di cui all'art. 61 della l.r. 31/2008;

Dato altresì atto che con decreto n. 10974 del 26 novembre 2013 è stato disposto il terzo aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia d'uso delle superfici boschive, ai sensi della l.r. 31/2008;

Vista la variazione media nazionale dei prezzi al consumo nella tabella ISTAT «FOI(NT) 2.1- indici nazionali dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati» ricavata tramite il sito Internet dell'ISTAT, protocollo 9059 del 14 novembre 2016, da cui si evince una variazione dei prezzi al consumo (inflazione) relativo al periodo ottobre 2013 - ottobre 2016 pari a 0,0% e si ricava, per il medesimo periodo, il coefficiente di aggiornamento dei prezzi al consumo, pari a 1,00;

Ritenuto di adeguare i valori monetari delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla normativa sopra citata confermando i valori vigenti, riportati per comodità di lettura nelle tabelle predisposte dalla competente struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna, che riportano la rideterminazione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base del suddetto indice di aggiornamento del periodo ottobre 2013 - ottobre 2016, rispettivamente riferite all'art. 61 e all'allegato B della l.r. 31/2008;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 5227 del 31 maggio 2016;

DECRETA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente confermate e recepite:

1. di fissare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 61 della l.r. 31/2008 e dall'allegato B alla legge medesima, confermando i valori vigenti, riportati negli allegati A e B, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di dare atto che i valori di cui al punto precedente si applicano dal 1° gennaio 2017;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet regionale.

Il dirigente
Vitaliano Peri



Disposizione	Testo	Minimo vigente	Massimo Vigente	Coefficiente di adeguamento	Nuovo minimo	Nuovo Massimo
	Chi realizza trasformazioni del bosco di cui all'articolo 43 senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71 per ogni 10 metri quadrati o frazione di superficie di bosco trasformata. La medesima sanzione, calcolata sulla base della superficie trasformata o sua frazione, si applica per la mancata realizzazione degli interventi compensativi prescritti dall'autorità	€ 118,78	€ 356,34	1,0000	€ 118,78	€ 356,34
Art. 61, comma 2	Chi realizza trasformazioni d'uso del suolo di cui all'articolo 44 senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 52,79 a euro 158,36 per ogni 10 metri cubi o frazione di suolo trasformato. La medesima sanzione, calcolata sulla base dei metri cubi di suolo trasformato o sua frazione, si applica per la mancata esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni	€ 59,40	€ 178,18	1,0000	€ 59,40	€ 178,18
Art. 61, comma 5, primo paragrafo	Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell'articolo 42, in assenza della denuncia di inizio attività o dell'autorizzazione, di cui all'articolo 50, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 60,00 euro a 180,00 euro.	€ 64,08	€ 192,24	1,0000	€ 64,08	€ 192,24
Art. 61, comma 5, secondo paragrafo	Tale sanzione è elevata da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro se la denuncia di inizio attività o l'autorizzazione prevedono la presentazione in allegato di elaborati tecnici	€ 1.068,00	€ 3.204,00	1,0000	€ 1.068,00	€ 3.204,00
Art. 61, comma 5.1	L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 10, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro.	€ 100,00	€ 600,00	1,0000	€ 100,00	€ 600,00
Art. 61, comma 5 bis	Chi realizza conversioni dei boschi governati o avviati a fustata in boschi governati a ceduo senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 50, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco convertito	€ 118,55	€ 355,64	1,0000	€ 118,55	€ 355,64
Art. 61, comma 5 ter	Chi realizza il taglio a raso di cui all'articolo 50, comma 3, in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assessorato forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco tagliato a raso	€ 118,55	€ 355,64	1,0000	€ 118,55	€ 355,64
Art. 61, comma 5 quater	Chi utilizza specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 50, comma 5, lettera e), è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco interessato dalle predette specie	€ 118,55	€ 355,64	1,0000	€ 118,55	€ 355,64
Art. 61, comma 5 quinquies	Chi utilizza mandrie o greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti di cui all'articolo 50, comma 5, lettera g), in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assessorato forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di bosco percorso dal pascolo	€ 118,55	€ 355,64	1,0000	€ 118,55	€ 355,64
Art. 61, comma 5 sexies	Chi svolge attività agro-pastorali sui terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico di cui all'articolo 50, comma 5, lettera h), in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assessorato forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di bosco	€ 118,55	€ 355,64	1,0000	€ 118,55	€ 355,64
Art. 61, comma 6	Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell'articolo 42, o sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), in difformità delle norme forestali regionali oppure dalle deroghe introdotte alle norme forestali regionali dai piani di assessorato e di indirizzo forestale ai sensi dell'articolo 50, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 52,79 euro a 263,93 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie. Gli importi sono ridotti a un terzo qualora il danno sia di minima entità, mentre sono triplicati qualora il danno sia senza possibilità di ripristino.	€ 59,40	€ 296,96	1,0000	€ 59,40	€ 296,96
Art. 61, comma 7	Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chi viola le ulteriori norme forestali regionali di cui all'articolo 50, comma 4, oppure le deroghe alle norme forestali regionali introdotte dai piani di assessorato e di indirizzo forestale ai sensi dell'articolo 50, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 1.055,70 euro.	€ 118,78	€ 1.187,81	1,0000	€ 118,78	€ 1.187,81
Art. 61, comma 9, primo capoverso	Chi distrugge o danneggia le superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché distrugge o danneggia la rinnovazione forestale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 527,85 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie.	€ 118,78	€ 593,90	1,0000	€ 118,78	€ 593,90
Art. 61, comma 9, secondo capoverso	Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo le trasmissioni alle prescrizioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 316,71 a euro 3.167,10.	€ 356,34	€ 3.563,42	1,0000	€ 356,34	€ 3.563,42
Art. 61, comma 9, terzo capoverso	Le trasgressioni al divieto di accensione di fuochi all'interno dei boschi o in prossimità di questi di cui all'articolo 45, comma 10, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71.	€ 118,78	€ 356,36	1,0000	€ 118,78	€ 356,36
Art. 61, comma 10	Chi trasferta senza autorizzazione di cui all'articolo 59, commi 3 e 4, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 316,71 euro; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'osservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione ed essi rilasciata	€ 118,78	€ 356,34	1,0000	€ 118,78	€ 356,34
Art. 61, comma 11	Chi trasferta gru e cavo o fili a sbalzo in assenza delle procedure di assenso di cui all'articolo 59, comma 7, o non li rimuove al termine dell'utilizzo concesso, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 527,85 euro a 1.583,55 euro	€ 593,90	€ 1.781,71	1,0000	€ 593,90	€ 1.781,71
Art. 61, comma 11 bis	Chi trasferta gru e cavo o fili a sbalzo senza aver stipulato un'assicurazione per le responsabilità civili di cui all'articolo 59, comma 8, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Gli impianti sono sottoposti a sequestro cautelare fino alla stipula dell'assicurazione	€ 1.068,00	€ 3.204,00	1,0000	€ 1.068,00	€ 3.204,00

Sanzioni per il danneggiamento di singole piante, di cui all'articolo 61, comma 8 della l.r. 31/2008											
GRUPPO BOTANICO	Classi diametriche (in cm a 1,30 m di altezza)										
	Piccole			Medie			Grandi			Eccezionali	
	20-25-30-35-40 Vigenti	Adeguamento		45-50-55-60-65 Vigenti	Adeguamento		70-75-80-85-90-95 Vigenti	Adeguamento		100 e oltre Vigenti	Adeguamento
Gimnosperme a crescita lenta: <i>Pinus cembra</i> , <i>Pinus uncinata</i> , <i>Taxus baccata</i>	€ 207,86	€ 207,86	€ 445,43	€ 445,43	€ 742,38	€ 742,38	€ 1.187,81	€ 1.187,81	€ 1.187,81	€ 1.187,81	
Altre Pinacee, Cupressacee	€ 148,47	€ 148,47	€ 326,65	€ 326,65	€ 534,51	€ 534,51	€ 831,47	€ 831,47	€ 831,47	€ 831,47	
<i>Acer</i> , <i>Castanea</i> , <i>Fagus</i> , <i>Fraxinus</i> , <i>Juglans</i> , <i>Platanus</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Quercus</i> , <i>Tilia</i> , <i>Ulmus</i>	€ 237,57	€ 237,57	€ 475,12	€ 475,12	€ 801,77	€ 801,77	€ 1.306,59	€ 1.306,59	€ 1.306,59	€ 1.306,59	
<i>Alnus</i> , <i>Betula</i> , <i>Carpinus</i> , <i>Celtis</i> , <i>Crataegus</i> , <i>Ilex</i> , <i>Morus</i> , <i>Ostrya</i> , altri <i>Prunus</i> , <i>Populus</i> , <i>Robinia</i> , <i>Salix Sorbus</i> e altre Angiosperme autoctone	€ 148,47	€ 148,47	€ 386,04	€ 386,04	€ 683,00	€ 683,00	€ 1.158,12	€ 1.158,12	€ 1.158,12	€ 1.158,12	
<i>Acer negundo</i> , <i>Allianthus altissima</i> , <i>Prunus serotina</i> e altre specie esotiche non contemplate oppure inserite nell'elenco di specie vietate di cui all'articolo 50, comma 5, lettera e) della l.r. 31/2008	€ 13,66	€ 13,66	€ 27,32	€ 27,32	€ 40,98	€ 40,98	€ 54,64	€ 54,64	€ 54,64	€ 54,64	
Coefficiente di adeguamento:	1,0000										